

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 195

a iniziativa del Consigliere Marinelli

presentata in data 26 maggio 2023

INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA FIGURA E
DELL'ATTIVITÀ DI NAZZARENO STRAMPELLI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 dello Statuto regionale, promuove la conoscenza della figura e dell'attività di Nazzareno Strampelli, quale marchigiano illustre.

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione organizza e sostiene iniziative divulgative, di carattere culturale e scientifico, nonché ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità di questa legge.

Art. 3
(Programmazione)

1. Per la programmazione degli interventi previsti dall'articolo 2 la Giunta regionale può costituire un apposito Comitato, al quale partecipano i rappresentanti degli enti locali e di altri soggetti interessati.

2. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 30.000,00, da iscrivere in aumento della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" in apposito capitolo, denominato "Interventi per promuovere la conoscenza della figura e dell'attività di Nazzareno Strampelli", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede:

- a) per ciascuna delle annualità 2023 e 2025, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;
- b) per l'annualità 2024, mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi".

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.